

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 intestata a AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1118 del 28/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 intestata a AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- all'Allegato C, la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06.

Visto che in data 21/09/2017 AGRI GROUP srl Società Agricola nella persona di Rolli Ambrogio, in qualità di legale rappresentante, ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/17, ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.P.R. 59/13, acquisita da Arpa e al PGFC/2017/13962;

Atteso che in data 27/09/2017 la ditta ha presentato al SUAP del Comune di Forlì istanza di attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, per il progetto di variante dello stabilimento di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F;

Evidenziato che la ditta ha chiesto al SUAP del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 6 co. 5 del D.Lgs. 28/2011, di acquisire nella procedura di P.A.S. di cui sopra tra gli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, anche la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/17, ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.P.R. 59/13, acquisita al protocollo di Arpa e PGFC/2017/13962 del 22/09/2017, di competenza di Arpa e SAC di Forlì-Cesena;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che relativamente alla P.A.S. con Atto Prot. Com.le 82469 del 03/10/2017, acquisito al PGFC/2017/14491, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990;

Dato atto che Arpa e SAC con nota PGFC/2017/15397 del 19/10/2017 ha richiesto integrazioni ed ha comunicato che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera la documentazione presentata dalla ditta in data 21/09/2017 si configura come modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, sottoposta pertanto alla procedura di autorizzazione indicata all'art. 4 del D.P.R. 59/13;

Dato atto che in data 31/10/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita ai Prot. Com.li 91903 e 91904 e da Arpa e al PGFC/2017/16495;

Considerato che in data 20/11/2017 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le 97152 e da Arpae al PGFC/2017/17020;

Visto il verbale della seduta della Conferenza di Servizi svoltasi presso il Comune di Forlì in data 22/11/2017, acquisito al PGFC/2018/186 del 05/01/2018, nel quale il Rappresentante del Servizio Ambiente del Comune di Forlì in riferimento all'impatto acustico ha comunicato quanto segue: “(...) *A seguito della documentazione presentata dal TCA Ing. Michele Colonna, così come da specifica richiesta di integrazione da parte dell'Unità Ambiente, si prende atto di quanto dichiarato dal TCA e cioè che la rimozione del mulino trituratore presente in impianto e l'invarianza del rumore generato dai mezzi in ingresso e in uscita non determinerà una variazione sui recettori sensibili e non porterà al superamento dei limiti di zonizzazione. Vista inoltre la prescrizione della PAS (determina n. 1302 del 24/05/2012) di realizzare la schermatura arborea con alberi autoctoni lungo tutto il perimetro dell'impianto esclusi gli accessi e la porzione del boschetto, si chiede di ripristinare le fallanze di tale schermatura arborea laddove fosse necessario.*”;

Visto il verbale della seduta della Conferenza di Servizi svoltasi presso il Comune di Forlì in data 09/02/2018, acquisito al PGFC/2018/3296 del 27/02/2018;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/02/2018;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/02/2018;

Dato atto che con i Rapporti istruttori soprari chiamati vengono sostituiti integralmente gli Allegati A e C della Determinazione n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRIGROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.*” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO C della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- inserimento della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: Vista la prescrizione della PAS (determina n. 1302 del 24/05/2012) di realizzare la schermatura arborea con alberi autoctoni lungo tutto il perimetro dell'impianto esclusi gli accessi e la porzione del boschetto, si chiede di ripristinare le fallanze di tale schermatura arborea laddove fosse necessario.

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Tamara Mordenti e Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRIGROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F. ”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO C della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;**
 - **inserimento della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: Vista la prescrizione della PAS (determina n. 1302 del 24/05/2012) di realizzare la schermatura arborea con alberi autoctoni lungo tutto il perimetro dell'impianto esclusi gli accessi e la porzione del boschetto, si chiede di ripristinare le fallanze di tale schermatura arborea laddove fosse necessario.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Tamara Mordenti, Luca Balestri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta AGRI GROUP srl Società Agricola era autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sulla base dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera” alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/17, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/03/17 prot. n. 22770.

Con l'istanza di attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 27/09/2017, AGRI GROUP srl Società Agricola ha richiesto una variante allo stabilimento di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) in oggetto. AGRI GROUP srl Società Agricola ha chiesto al SUAP del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 6 co. 5 del Dlgs 28/2011, di acquisire nella procedura di P.A.S. di cui sopra tra gli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale necessari alla costruzione ed esercizio della variante, anche la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/17, ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.P.R. 59/13, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/13962 del 22/09/2017, di competenza di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena.

Il SUAP ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae (Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena);
- HERA spa.

Con successiva comunicazione del 13/10/2017 il SUAP del Comune di Forlì ha convocato la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma simultanea e modalità sincrona, accogliendo la richiesta motivata avanzata in tal senso dalla Ditta.

Con nota PGFG/2017/15397 del 19/10/17, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha comunicato, ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.P.R. 59/13, al SUAP del Comune di Forlì che, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa nell'AUA, quanto comunicato da AGRI GROUP srl Società Agricola costituisce una modifica sostanziale di AUA, tenendo conto delle definizioni riportate all'art. 2 co.1 lettera g) del DPR 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.lgs. 152/06, e che pertanto la realizzazione di tale modifica è sottoposta alla procedura di autorizzazione indicata all'art. 4 del DPR 59/13, richiedendo la presentazione da parte della Ditta di una istanza di modifica sostanziale dell'AUA, nella quale deve essere contenuta la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06. Nella medesima nota si è richiesta ulteriore documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera.

Con nota PGFG/2017/16690 del 14/11/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione

istruttoria delle modifiche richieste.

AGRI GROUP srl Società Agricola ha presentato in data 31/10/2017 assunte a PG n. 91903 e 91904/2017 e successivamente in data 20/11/2017 assunte al PG. 97152/17 del SUAP del Comune di Forlì le integrazioni in merito alla modifica sostanziale dell'AUA richieste dal SUAP del Comune di Forlì.

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 22/11/17 il rappresentante di Arpaè comunica gli esiti della relazione tecnica istruttoria predisposta da Arpaè Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, consegnata nella medesima seduta, contenente le seguenti valutazioni relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

In merito della modifica sostanziale di AUA (emissioni in atmosfera) - La ditta risulta autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi con determina di AUA n. 946 del 24/02/2017. Nella configurazione attuale sono presenti le seguenti emissioni:

Emissioni convogliate in atmosfera non soggette ad autorizzazione (punto C commi 1 e 2 della Determina):

IDENTIFICATIVO	PUNTO EMISSIVO
E1.a E1.b	Gruppo cogenerativo alimentato a biogas, potenza elettrica 999 kWel e potenza termica nominale complessiva 2353 kWt
E4	Sfiato di sicurezza
E5	Sfiato di sicurezza

Emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione (punto D comma 1 della Determina):

IDENTIFICATIVO	PUNTO EMISSIVO
E2	Torcia di emergenza
E3	Scrubber

Inoltre, con riferimento alle emissioni diffuse, l'A.U.A. n. 946 del 24/02/2017 (punto D comma 2 della Determina) prevede le prescrizioni di esercizio per il contenimento delle stesse ed in particolare di quelle odorigene derivanti dal trasporto/carico/scarico e dalla gestione degli stoccaggi di biomasse e digestati.

Con le modifiche richieste l'azienda introduce le seguenti variazioni:

1. aumento di biomasse in ingresso ed in particolare di effluenti zootecnici (come sopra descritto) in relazione alla modifica del piano di alimentazione, che possono avere ripercussioni sull'emissione convogliata E 3;
2. realizzazione di ulteriori n. 2 nuovi stoccaggi per il digestato liquido (chiusi con recupero dell'aria esausta, trattata da un biofiltro) al posto delle trincee n. 17 e n.18 attualmente destinate allo stoccaggio degli insilati, aventi capienza di 4.462 m³ e 4.688 m³ e superfici pelo libero di 1.400 m² e 1.469 m² cadauno.

Tali modifiche, come già esplicitato con nota PGFC 15397/2017 di richiesta integrazione, determinano un incremento nelle emissioni diffuse.

Per quanto riguarda il punto 1), ovvero la fase di ricezione degli effluenti zootecnici, le modalità descritte risultano coerenti con le prescrizioni già definite nel vigente atto di A.U.A., le quali si ritengono efficaci al contenimento delle emissioni diffuse, anche nella situazione modificata.

Con riferimento al punto 2) la ditta ha presentato in data 03/11/2017 acquista con PGFC 16045 una relazione integrativa "*integrazione All. 11 Descrizione nuovi stoccaggi*", dalla quale si evince che i 2 nuovi stoccaggi saranno dotati di copertura elastomerica: l'aria ed il gas estratti saranno convogliati e trattati in un biofiltro posizionato sull'asfalto ai piedi dell'argine le cui

caratteristiche sono descritte a pagine 23/24 della relazione succitata. Il sistema prevede che i gas siano convogliati, tramite compressore al sistema umidificatore/drenaggio/biofiltro per essere poi trattati.

EMISSIONE E6 - BIOFILTRO PER STOCCAGGI N.17 E N.18

Caratteristiche del biofiltro:

Carico specifico volumetrico: 52,1 Nm³/m³

Altezza del letto filtrante: 1,2 m al momento dell'installazione

Lungh: 2,0 m

Largh: 1,6 m

S biofiltro: 3,2 m²

V biofiltro: 3,84 m²

Il letto dovrà essere condotto secondo le seguenti condizioni:

Portata massima: 200 Nmc/h

Durata: 24 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante: 300 ouE/m³

Si esprime parere favorevole alla emissione E6 con le seguenti prescrizioni:

1. Il sistema di trattamento deve essere dotato di un sistema di umidificazione, tipo torre ad umido o equivalente (nebulizzazione in condotta) della corrente gassosa in ingresso con eventuale correzione del pH per renderlo compatibile col successivo trattamento biologico. Il tipo di soluzione scelta per il sistema di umidificazione dovrà essere comunicata ad Arpa contestualmente alla comunicazione di messa a regime dell'impianto;
2. dovrà essere effettuato un autocontrollo in fase di messa a regime e un autocontrollo annuale delle U.O., oltre alle necessarie comunicazione di messa in esercizio;
3. il mezzo filtrante deve essere rimosso ogni 3 anni e comunque quando si evidenziano fenomeni di degenerazione e/o impaccamento che impediscono il trattamento e il passaggio dell'aria; le operazioni di sostituzione del mezzo filtrante dovranno essere annotate su apposito registro.

Relativamente alle emissioni esistenti, si propone che vengano modificate/aggiornate le prescrizioni di cui alla determina di AUA vigente come di seguito indicato:

4. considerato che la ditta comunica di modificare la copertura delle vasche di digestato liquido esistenti con apposizione di argilla espansa (leca) al posto di coperture "mobili e/o flottanti", la prescrizione di cui al punto 2) lettera c) della determina di Aua sopra richiamata dovrà essere aggiornata;
5. i controlli previsti al punto 2 lettera e) dovranno essere effettuati con periodicità almeno mensile;
6. relativamente al punto 11) si propone che i controlli analitici e le determinazioni delle unità odorigene siano effettuati unicamente a valle dello scrubber.

In data 01/02/2018, assunte a PG n. 8787/2018 del SUAP del Comune di Forlì, sono pervenute osservazioni al procedimento in oggetto da parte del Quartiere Pievequinta di Forlì e il SUAP del Comune di Forlì ha ritenuto opportuno convocare una seduta ulteriore della Conferenza di servizi per l'esame e la valutazione delle stesse per il giorno 09/02/18. In merito agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera la Conferenza di Servizi nella seduta del 09/02/18 ha valutato, in considerazione della modifica sostanziale richiesta e delle osservazioni pervenute, di modificare la prescrizione relativa al monitoraggio degli odorigeni di cui al punto 6) lettera d) dell'Allegato A dell'AUA vigente portando nuovamente a due le annualità della campagna di monitoraggio.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, alla luce della decisione della Conferenza di Servizi di ripetere per due nuove annualità la campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene e delle modifiche che la Ditta intende realizzare, ritiene necessario procedere

ad un aggiornamento della relativa prescrizione n. 6 del paragrafo D dell'Allegato A della precedente AUA, continuando a fare riferimento al Piano di Monitoraggio presentato dalla Ditta in data 28/11/2013, alle prescrizioni di cui alla lettera G) del punto 3) della Determinazione n. 2243 del 27/08/2013 del Comune di Forlì, ove ancora attuali, e tenendo conto della opportunità di aumentare il numero di sorgenti da campionare e di inserire anche un rilevamento presso il recettore sottovento più vicino allo stabilimento.

Tenuto conto che in data 19/12/2017 è entrato in vigore il D.lgs. 15/11/2017 n. 183 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”*, e considerato che tale Decreto apporta diverse modifiche alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare introducendo la disciplina autorizzatoria relativa ai *“medi impianti di combustione”*, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite, il Responsabile dell'endo-procedimento ritiene necessario per i motori di cogenerazione di cui alle emissioni N. 1A e N. 1B, esistenti e non oggetto di modifica, svolgere le seguenti valutazioni:

- trattasi di due motori di uguale potenza termica, pari a circa 1,177 MW cadauno, alimentati a biogas;
- nella precedente autorizzazione le emissioni N. 1A e N. 1B non erano soggette ad autorizzazione in quanto classificabili come *“scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”* ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera ff) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.lgs. 183/17 ha modificato la lettera ff) punto 1. Parte I dell'allegato IV, riducendo da *“inferiore o uguale a 3MW”* a *“inferiore o uguale 1 MW”* la soglia di riferimento al fine di considerare gli impianti *“scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”* e quindi le relative emissioni *“non soggette ad autorizzazione”*;
- ne deriva, pertanto, che i motori di cogenerazione succitati sono ora soggetti ad autorizzazione ed in particolare rientrano nella disciplina dei *“medi impianti di combustione”* di cui all'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 così come modificato dal D.lgs. 183/17;
- i suddetti motori di cogenerazione sono pertanto classificabili come medi impianti di combustione *“esistenti”* secondo la definizione di cui all'art. 268 comma 1 lettera gg-bis punto 1), le cui emissioni sono soggette ai valori limite indicati all'Allegato I al D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti, che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta (scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico), devono rispettare gli eventuali valori limite stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'art. 272, comma 1.

I motori di cogenerazione di cui alle emissioni N. 1A e N. 1B, pur essendo classificabili prima del 19/12/2017 come *“scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”*, erano comunque soggetti, ai sensi dell'art. 272 comma 1, al rispetto dei valori limite e delle prescrizioni specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna, all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06, che erano individuati per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Il punto 5 dell'Allegato 4.36 a tale Delibera stabilisce che *“il motore cogenerativo con potenza termica nominale inferiore a 3 MWt non necessita di autorizzazione di carattere generale, tuttavia deve rispettare i limiti di emissione e le condizioni di esercizio stabilite dalla presente autorizzazione”*. Pertanto si applicano i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11. Il valore limite per il COT (escluso il metano) è fissato a 100 mg/Nmc, ai

sensi di quanto specificatamente disposto dal Decreto 19/05/2016 n. 118. Per le medesime emissioni era stabilito inoltre l'obbligo ad effettuare il monitoraggio analitico con periodicità almeno annuale, ai sensi di quanto disposto dal punto 9. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11. Alla luce di quanto previsto all'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06, i valori limite che erano applicabili ai sensi dell'art. 272 comma 1 sopra riportati dovranno essere rispettati durante il periodo transitorio, in attesa dell'adeguamento a seguito di apposita istanza secondo quanto previsto all'art. 273-bis comma 6 del D.lgs. 152/06. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene di stabilire per le emissioni N. 1A e N. 1B, ora oggetto di autorizzazione, i valori limite e le prescrizioni che erano già indicati nel paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" del precedente Allegato A "Emissioni in atmosfera" alla Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/17.

Visto altresì l'obbligo di adeguamento previsto all'art. 273-bis comma 6 del D.lgs. 183/17, si ritiene opportuno indicare per le emissioni N. 1A e N. 1B quanto di seguito riportato:

- per i cogeneratori a biogas di cui alle emissioni N. 1A e N. 1B, che si configurano come medi impianti di combustione esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per quanto riguarda i valori limite e le prescrizioni non richiamati dalla relazione tecnica predisposta da Arpae Sezione Provinciale, consegnata nella seduta della Conferenza di Servizi del 09/02/18, e dalla disciplina autorizzatoria relativa ai "medi impianti di combustione" sopra riportata, si riconferma quanto indicato nel precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/17, rilasciata dal SUAP in data 16/03/17 prot. n. 22770.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle valutazioni svolte dalla Conferenza di Servizi, indetta dal SUAP del Comune di Forlì per la P.A.S. ai sensi dell'art. 6 co. 5 del Dlgs 28/2011, come riportate nei verbali delle sedute del 22/11/17 e del 09/02/18, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA n. DET-AMB-2017-946 da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/17 prot. n. 22770, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata all'interno della Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. attivata presso il SUAP del Comune di Forlì in data 27/09/2017 prot. n. 80891, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 4 - SFIATO DI SICUREZZA

EMISSIONE N. 5 - SFIATO DI SICUREZZA

alle quali non si applica il Titolo I della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da "valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche e di emergenza".

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica e termica

da biogas (digestione anaerobica) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1.A – COGENERATORE N. 1

EMISSIONE N. 1.B – COGENERATORE N. 2

Portata massima	5.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NO _x e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i cogeneratori a biogas di cui all'**emissioni N. 1.A e N. 1.B**, che si configurano come un **medi impianti di combustione esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

EMISSIONE N. 2 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	504	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	emergenza	

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO)

EMISSIONE N. 3 – SCRUBBER PRE-VASCA DI MISCELAZIONE E CARICO

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna riempita)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NH ₃	5	mg/Nmc
H ₂ S	1	mg/Nmc
Concentrazione di odore	400	ou _E /Nmc

EMISSIONE N. 6 – BIOFILTRO STOCCAGGI 17 E 18

Impianto di abbattimento: biofiltro

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore (sulla superficie del letto filtrante)	300	ou _E /Nmc
--	-----	----------------------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Nel caso specifico del parametro “Concentrazione di odore” il metodo di riferimento è UNI EN 13725:2004. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare:
 - a) gli effluenti zootecnici in entrata all'impianto dovranno essere immessi immediatamente e direttamente nella prevasca di carico, senza la possibilità di effettuare alcun tipo di accumulo o stoccaggio;
 - b) i suddetti effluenti zootecnici dovranno essere trasportati coperti in modo da evitare la dispersione e la diffusione di esalazioni maleodoranti;
 - c) la copertura delle vasche di stoccaggio del digestato liquido n. 10, 11 e 12, realizzata con apposizione di argilla espansa (leca), dovrà essere adeguatamente posta in opera e manutentata;
 - d) il gestore dovrà attenersi alle misure gestionali di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - e) dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011, con una periodicità almeno mensile. Dovrà essere altresì assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul **registro** di cui al **punto 15**.
4. Il sistema di abbattimento ad umido (scrubber) relativo alla pre-vasca di miscelazione e carico, di cui all'**emissione N. 3**, deve essere attivato prima di avviare le operazioni di caricamento dei materiali e mantenuto attivo fino al termine di tali operazioni.
5. Relativamente al biofiltro di cui alla **emissione N. 6** si prescrive quanto di seguito indicato:
 - a) il sistema di trattamento deve essere dotato di un sistema di umidificazione, tipo torre ad umido o equivalente (nebulizzazione in condotta) della corrente gassosa in ingresso con eventuale correzione del pH per renderlo compatibile col successivo trattamento

- biologico. Il tipo di soluzione scelta per il sistema di umidificazione dovrà essere comunicata ad Arpae contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto di cui al successivo punto 7.;
- b) il mezzo filtrante deve essere rimosso ogni 3 anni e comunque quando si evidenziano fenomeni di degenerazione e/o impaccamento che impediscono il trattamento e il passaggio dell'aria; le operazioni di sostituzione del mezzo filtrante dovranno essere annotate sul **registro** di cui al **punto 15.**
6. I quantitativi annuali di effluenti zootecnici e biomassa vegetale alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente, gli interventi di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento della **emissione N. 3 e dell'emissione N.6** e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al **punto 15.**
7. Il gestore dovrà **comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni**, ad Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì, **la data del riavvio dell'attività di produzione di biogas**, attualmente sospesa come comunicato dal gestore con nota del 09/06/2016 assunta al PGFC/2016/8659, e **della contestuale messa in esercizio della nuova emissione N. 6.** Nel caso in cui la Ditta, entro tre anni dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, non proceda al riavvio dell'attività ed alla contestuale messa in esercizio della nuova emissione N.6, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione N.6.
8. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio della **nuova emissione N. 6** di cui al punto precedente la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
9. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla nuova emissione N. 6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi dell'emissione, precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla Ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi alle misurazioni effettuate.
10. **Entro 30 giorni dalla data di riavvio dell'attività** di cui al precedente punto 7., il gestore deve provvedere ad effettuare un monitoraggio delle **emissioni esistenti N. 1.A, 1.B e 3.** Entro un mese dalla data dei monitoraggi la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi alle misurazioni effettuate.
11. A seguito del riavvio dell'attività di cui al precedente punto 7., il gestore dovrà effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla data di riavvio dell'attività. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto, al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti e al recettore sottovento più vicino allo stabilimento. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Tale campagna di rilevamento dovrà essere effettuata in particolare secondo le modalità del Piano di Monitoraggio presentato dalla Ditta in data 28/11/2012, **da revisionare** secondo quanto di seguito riportato:
- i punti di indagine dovranno essere integrati prevedendo le sorgenti odorigene più impattanti che dovranno prevedere almeno il deposito insilati, lo stoccaggio digestato solido, uno degli stoccaggi circolari digestato liquido, la piazzola durante le operazioni di scarico effluenti zootecnici oltre alle emissioni convogliate N.3 e N.6;

- i punti scelti al confine dello stabilimento e al recettore più vicino dovranno essere identificati al momento del campionamento sulla base dei seguenti criteri: un punto al confine sopravento, un punto al confine sottovento ed un punto al recettore più vicino sottovento, rispetto all'area dell'impianto e alla direzione del vento rilevata al momento con strumento anemometro/goniometrico da campo;
- i campionamenti dovranno essere effettuati se possibile tra un ciclo di allevamento e l'altro con riferimento al vicino allevamento. Se ciò non fosse possibile e si verificasse la significativa interferenza delle emissioni odorigene di tali attività con l'attività di AGRI GROUP srl Società Agricola, il piano dovrà essere ulteriormente revisionato, prevedendo oltre alle indagini olfattometriche, indagini laboratoristiche sui campioni mediante spettrometria di massa per la speciazione delle sostanze odorigene presenti.

Il Piano di Monitoraggio revisionato sulla base delle condizioni sopra indicate dovrà essere presentato dalla Ditta contestualmente alla comunicazione della data di riavvio dell'attività di cui al precedente punto 7. ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì.

12. **Entro 90 giorni dal termine di ogni campagna annuale** di cui al punto precedente, il gestore dovrà presentare agli Enti (Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì) una relazione tecnica comprensiva dei referti analitici e della interpretazione dei dati.
13. Trascorsi i due anni di rilevamento delle emissioni odorigene, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dovrà prorogare la prescrizione di cui al precedente punto 11. Inoltre se necessario potrà richiedere al gestore, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.
14. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1.A, 1.B, 3 e 6 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati, con una periodicità almeno mensile, sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 3. lettera e), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 6, in ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Premesso che:

- la ditta Soc. Agr. Agri-Group S.r.l. al fine di effettuare l'utilizzazione agronomica del digestato, aveva presentato sul portale regionale "Gestione Effluenti" la Comunicazione di spandimento n. **15230 mod 6** del 20/10/2015 Protocollo della Provincia di Forlì-Cesena n.91357 del 22/10/2015;
- i dati in essa contenuti sono riferiti sia alle matrici in ingresso per le quali tale impianto era allora stato autorizzato, sia ad una previsione di l'utilizzo agronomico del digestato mediante lo spandimento dello stesso sui terreni gestiti;
- con Determinazione di ARPAE n. 946 del 24/02/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla ditta Agri-Group che ricomprende i seguenti titoli abilitativi:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 3. Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che la ditta Società Agricola Agri-Group in data 22/09/2017 PGFC13964/17 ha presentato una variante di AUA relativa ai seguenti aspetti:

1. variante al piano di alimentazione dell'impianto di biogas con l'inserimento di pollina e conigliana;
2. utilizzo delle acque meteoriche piovanti sui piazzali oggetto di lavorazione;
3. Realizzazione di nuovi stoccaggi coperti;
4. Realizzazione di un nuovo bacino di contenimento di eventuali sversamenti accidentali;
5. dismissione di mulino tritatore;
6. realizzazione di biofiltro;

Verificato che la Domanda di variante di AUA di cui sopra ricomprende anche l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, mediante cessione totale dello stesso a detentore.

Vista la precedente "Comunicazione di Verifica di Completezza" con esito negativo e con richiesta di integrazioni, elaborata dall'Ufficio Zootecnia- A.I.A. in data 16/10/2017, con la quale si chiedevano integrazioni;

Dato atto che la ditta Soc. Agr. Agri-Group S.r.l. in data 10/11/2017, con PEC PGFC/16495/17, ha:

1. trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
2. redatto e trasmesso una stima del digestato e dell'azoto che verrebbero ad essere prodotti dalla nuova ricetta di alimentazione dell'impianto;
3. inviato una relazione di conformità degli stoccaggi a quanto previsto dall'allegato III del Reg. Reg. 1/2016;

Rilevato inoltre che, in merito alla richiesta di redigere una nuova Comunicazione di Utilizzazione

agronomica, la ditta ha specificato che una nuova comunicazione potrà essere inserita nel portale Gestione Effluenti solo a seguito di rilascio dal parte del Comune di Forlì del nuovo titolo abilitativo;

Dato atto che si è svolta apposita conferenza dei servizi presso il comune di Forlì in data 22/11/2017 che ha espresso parere favorevole alla modifica della ricetta di alimentazione;

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole, relativamente all'utilizzazione agronomica del digestato, con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

- 1 la ditta dovrà inviare apposita comunicazione di spandimento redatta sul portale "gestione effluenti" entro 30 giorni dal rilascio del presente atto di AUA;
- 2 la ditta dovrà inviare i contratti di fornitura all'impianto di biogas di pollina e conigliina prima dell'avvio dell'impianto;
- 3 l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017;
- 4 effettuare, ai sensi del Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n.3, le determinazioni analitiche del Digestato prodotto secondo i parametri della Tabella 5, Allegato III di detto Regolamento **prima di effettuare la cessione a terzi dello stesso;**
- 5 la Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli conferimenti di cessione degli effluenti entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.